

**PROPOSTA DI RIFORMA DELL'ART. 27 c. 4 D. L.VO 177/2005
(TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE)**

PREMESSE

La riforma normativa proposta introduce una puntualizzazione che permetterebbe di risolvere un numero elevatissimo di contenziosi amministrativi e giudiziari insorti in conseguenza della non chiara formulazione dell'art. 27 c. 4 D. L.vo 177/2005

PROPOSTA DI RIFORMA

L'attuale formulazione dell'art. 27 c. 4 D. L.vo 177/2005 è la seguente: *“Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti in virtù di provvedimenti della magistratura, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero, possono essere oggetto di trasferimento”*. La modifica legislativa ipotizzata prevede: aggiungere dopo la parola *“trasferimento”*: ***“indipendentemente dall'esito del ricorso in sede di giurisdizione amministrativa”***.

**PROPOSTA DI RIFORMA DELL'ART. 28 c. 4 D. L.VO 177/2005
(TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE)**

PREMESSE

La studiata integrazione dell'art. 28 c. 4 D. L.vo 177/2005 prevede l'introduzione dell'istituto del silenzio-assenso, già applicato in moltissimi ambiti dei procedimenti amministrativi, al fine di superare l'enorme ritardo accumulato dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni nell'evasione delle istruttorie. Infatti, a causa di una fortissima congestione dell'attività degli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni gli stessi non sono in grado di evadere le numerose istanze inoltrate dalle emittenti radiotelevisive al fine di conseguire quelle autorizzazioni per le quali hanno titolo al conseguimento e hanno natura di essenzialità per l'attività. In relazione a quanto precede, posto che la L. 80/2005, all'art. 3 c. 6 *ter*, ha esteso, ai fini di una più efficace risposta della Pubblica Amministrazione alle richieste del cittadino, le previsioni dell'istituto del silenzio assenso, riducendo i settori in cui tale istituto non esplica i suoi effetti e nonostante il settore delle telecomunicazioni e della radiodiffusione in particolare non risulti tra quelli esclusi dal predetto istituto, il Ministero delle Comunicazioni persiste immotivatamente nel disattendere l'applicazione. Va osservato infine che confermando *expressis verbis* l'applicazione del principio del silenzio-assenso *ex art. 3 c. 6 ter L. 80/2005* alle istanze avanzate dalle emittenti radiotelevisive sotto la relativa egida, rimarrebbe comunque salva la facoltà della P.A. di intervenire in qualsiasi momento in caso di accertata insussistenza dei presupposti di legge per il conseguimento dell'autorizzazione assentita attraverso il precitato istituto.

PROPOSTA DI RIFORMA

L'attuale formulazione dell'art. 28 c. 4 D. L.vo 177/2005 è la seguente: *“Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta”*. La norma potrebbe essere così modificata: *aggiungere, al termine, il seguente capoverso: “Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 c. 6 ter L. 80/2005”* (silenzio assenso).

PROPOSTA DI RIFORMA DELL'ART. 28 c. 7 D. L.VO 177/2005 (TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE)

PREMESSE

Si è constatato negli ultimi anni un allarmante aumento di procedimenti penali a carico di emittenti radiotelevisive per problematiche di natura ambientale e sanitaria (cd. inquinamento elettromagnetico). Nella maggioranza dei casi, i procedimenti hanno interessato siti tecnologici ricorrenti, ove insistono impianti regolarmente autorizzati dal MSE-Comunicazioni per i quali le emittenti esercenti avevano avanzato progetti di risanamento basati sulla ristrutturazione delle infrastrutture alle competenti autorità locali, senza tuttavia conseguire risposte concrete e soprattutto rapide. Si rende pertanto necessario introdurre correttivi legislativi atti a consentire l'adeguamento delle infrastrutture esistenti, razionalizzando le procedure autorizzatorie secondo principi di efficienza, pubblicità, concentrazione e speditezza. Nello specifico, occorre dare certezza dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale anche per quanto attiene ai livelli delle emissioni elettromagnetiche degli impianti radioelettrici, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle predette emissioni elettromagnetiche. Per conseguire tale risultato pare opportuno procedere alla modifica dell'art. 28 c. 7 D. L.vo 177/2005 e all'emanazione di un ulteriore decreto legislativo teso a disciplinare la procedure autorizzatorie per le modifiche infrastrutturali .

PROPOSTA DI RIFORMA

L'attuale formulazione del c. 7 dell'art. 28 D L.vo 177/2005 è la seguente: *“In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei, sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disattiva gli impianti fino al trasferimento”*. Stanti le premesse, la norma enunciata potrebbe essere così modificata: *dopo “trasferimento” aggiungere: “**ove non si sia provveduto ad attuare interventi strutturali immediati tesi a consentire il rientro nei limiti di legge delle emissioni secondo le procedure indicate nell'apposito decreto legislativo**” (*)*.

(*) PROPOSTA DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1

Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture ospitanti impianti di radiodiffusione che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti dall'art. 4 L. 36/2001

1. L'istanza di autorizzazione alla modifica di infrastrutture di cui all'articolo 28 c. 7 D. L.vo 177/2005 è presentata all'ente locale dai soggetti a tal fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento;
2. L'istanza, conforme al modello di cui al D. L.vo 259/2003 realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il raggiungimento dell'obiettivo di risanamento ambientale e sanitario in relazione ai limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione;

3. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto;
4. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 3 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale;
5. Nel caso un'amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ed un rappresentante dell' Amministrazione dissenziente;
6. La conferenza di servizi, deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni;
7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa ai Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 2

Esiti e conseguenze

1. Le istanze di autorizzazione alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma;
2. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nei termini perentorio di quattro mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

PROPOSTA DI RIFORMA DELL'ART. 30 c. 1 D. L.VO 177/2005 (TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE)

Allo stato risultano attivati, ai sensi della norma in titolo, in moltissime zone impervie del territorio nazionali impianti di radiodiffusione sonora e televisiva compensativi della diffusione del segnale di reti nazionali e locali da parte di enti locali. La riforma proposta ha lo scopo di semplificare e rendere più funzionale la gestione dei microimpianti per servizi le comunità locali disagiate dal punto di vista del servizio radiotelevisivo, sgravando gli enti locali sotto il profilo tecnico, logistico ed economico.

PROPOSTA DI RIFORMA

L'attuale formulazione dell'art. 30 c. 1 D L.vo 177/2005 è la seguente: *“L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna. I comuni,*

*le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f)". La proposta di modifica prevede: aggiungere comma 1 bis. **"Decorsi 24 mesi dall'attivazione degli impianti di cui al precedente comma 1, le emittenti oggetto di ripetizione da parte degli enti di cui al medesimo comma, previo assenso degli stessi, potranno avanzare istanza al Ministero delle Comunicazioni per l'inserimento dei ripetitori attivati nella relativa consistenza impiantistica"**.*

PROPOSTA DI RIFORMA DELL'ART. 42 c. 1 lettera e) D. L.VO 177/2005 (TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE)

PREMESSE

La riforma proposta ha lo scopo di ottimizzare la copertura delle emittenti nelle aree oscurate dal punto di vista orografico.

PROPOSTA DI MODIFICA

L'attuale formulazione dell'art. 42 c. 1 lettera e) è la seguente: *"Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a: (...) e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo"*. La modifica proposta prevede: aggiungere al termine il seguente capoverso: ***"E' consentita l'attivazione di microimpianti destinati a migliorare le potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito, purché:***

- 1) non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco;***
- 2) per tali impianti sia avanzata istanza al Ministero delle Comunicazioni corredata da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata;***
- 3) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;***
- 5) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W;***

PROPOSTA DI RIFORMA DELL'ART. 98 D. L.VO 259/2003 (CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE)

PREMESSE

Si è constatato negli ultimi anni un allarmante aumento di procedimenti penali a carico di emittenti radiotelevisive concessionarie o autorizzate fondate sull'applicazione degli artt. 97 e 98 cc. 2, 3, 4, 5, 6, 7 del D. L.vo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Dette iniziative, sovente, hanno tratto impulso da denunce, spesso poi rivelatesi infondate, presentate da concorrenti che hanno impegnato la magistratura, esposto le emittenti a rilevanti costi per la difesa delle proprie ragioni e creato uno stato di pressione psicologica che mal si sposa con la necessità di conciliare il rispetto delle regole giuridiche con la sperimentazione (invocata dall'utenza ma anche dallo stesso regolatore) di nuove tecnologie. Le misure repressive previste dall'attuale formulazione dell'art. 98 D. L.vo 259/2003 paiono pertanto, da una parte, eccessive nel caso di concessionari per radiodiffusione sonora e televisiva e, dall'altra, concretamente inefficaci per contrastare la pirateria dell'etere. Se, infatti, è auspicabile una previsione normativa volta ad impedire l'installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti privi di titolo giuridico, pare eccessiva l'applicazione della pena da uno a tre anni nel caso di emittenti concessionarie o autorizzate che abbiano variato in maniera non sostanziale la propria

consistenza impiantistica, spesso per causa di forza maggiore (es. totale indifferenza degli Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni ad istanze avanzate nei termini di legge e riscontrate solo a distanza di anni oppure mai riscontrate). Peraltro, come più volte si è osservato, esiste allo stato una disparità di trattamento tra concessionaria pubblica e concessionari privati nell'ambito degli interventi tecnici discrezionali per ottimizzare le reti diffusive: RAI, infatti, può intervenire come meglio crede sulla propria consistenza impiantistica con l'unico vincolo di non variare la distribuzione del segnale assentita ai propri impianti (i cosiddetti dBk identificativi delle prestazioni di impianti di diffusione); alle emittenti private, viceversa, è impedito qualsiasi intervento tecnico performante anche quando esso non alteri l'ambito diffusivo autorizzato.

PROPOSTA DI RIFORMA

Da ciò discende l'opportunità non tanto, evidentemente, di abrogare le previsioni del citato art. 98 cc. 3 e 4, quanto di sostituire per i soli concessionari o autorizzati all'esercizio dell'attività di radiodiffusione la sanzione penale con una sanzione amministrativa pecuniaria. In tal senso, pertanto, parrebbe opportuna l'introduzione di una modifica del comma 3 dell'art. 98 D. Lvo 259/2003, la cui attuale formulazione è la seguente: *“Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena e' ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale”*, come segue: *“Se il fatto riguarda la modifica di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva censiti o autorizzati da parte di soggetti concessionari o autorizzati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00”*.